CCCXVII.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 1904

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **MARCORA**.

INDICE.

Disegni di legge (*Discussione*):
Cassa invalidi della marina mercantile *Pag.* 11979
LUZZATTI LUIGI (*ministro*) 11979-80
VALERI (*della Commissione*) 11979
Regia zecca di Roma (*Approvazione*) . . . 11980
Esami nelle scuole secondarie (*Discussione*). 11980
BOSELLI (*presidente e relatore*). 11982-90
CAVAGNARI 11986
COTTAFAVI 11986-90
CREDARO 11985
LANDUCCI 11981
MORANDI 11987
ORLANDO (*ministro*) 11981-88

La seduta comincia alle ore 10.5.

CIRMENI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore della Cassa per gli invalidi della marina mercantile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore della Cassa per gli invalidi della marina mercantile.

Onorevole Valeri, assume Ella l'ufficio di relatore?

VALERI, *della Commissione*. Sì, nell'assenza del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Acconsento e presento alla Presidenza un emendamento che è concordato col relatore.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta l'emendamento?

VALERI, *della Commissione*. L'emendamento è concordato tra il ministro e la Commissione.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura del nuovo testo concordato tra Ministero e Commissione.

CIRMENI, *segretario*, dà lettura del nuovo testo del disegno di legge (n. 462).

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Come la Camera vede, non c'è nulla di mutato, non c'è altro che una forma più chiara dei pensieri espressi nel progetto emendato dalla Commissione.

Rispetto poi all'articolo 2 non potrà cadere alcun dubbio che il nuovo carico appartiene al Ministero del tesoro e non al Ministero della marina. È per ciò che a togliere il dubbio più lontano che potesse sorgere, è detto nel mio articolo nuovo quello che era nel pensiero di tutti.

PRESIDENTE. Veramente l'articolo 2, nuova dizione, dice: « Nel bilancio del Ministero della marina... »

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Ma aggiunge poi « all'infuori della spesa consolidata con la legge del bilancio della marineria. »

VALERI, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

VALERI, *della Commissione*. Ho chiesto di parlare soltanto per ripetere a nome della Commissione che gli emendamenti sono del tutto concordati tra essa ed il ministro, quindi si prega la Camera di accoglierli.

E giacchè ho la facoltà di parlare mi sia permesso di inviare una parola di plauso all'onorevole ministro che ha portato innanzi alla Camera questa legge che tanto interessa la classe dei pescatori e dei lavoratori del mare.

PRESIDENTE. Evidentemente la Camera non fa opposizione agli emendamenti presentati dall'onorevole ministro, quindi passeremo, nessuno chiedendo di parlare, alla discussione ed approvazione degli articoli secondo il nuovo testo del quale è stata data lettura.

« Art. 1. La Cassa dei depositi e prestiti potrà cedere alle Casse per gli invalidi della

marina mercantile, sopra loro domanda, e contro versamento di valori e somme corrispondenti, di loro proprietà, prestiti a interesse normale, da essa concessi, secondo la propria istituzione, alle Provincie, ai Comuni, ai Consorzi.

« La Cassa dei depositi e prestiti terrà un conto distinto, provvisorio e fruttifero, delle somme da impiegarsi nei prestiti da cedersi a ciascheduna delle Casse e provvederà a tali impieghi, e inoltre al reimpiego in prestiti o al versamento diretto ad esse delle somme riscosse per interessi o in rimborso dei prestiti ceduti, in conformità alle richieste che ne faranno ed ai mezzi dei quali la Cassa dei depositi potrà disporre. »

(*È approvato*).

« Art. 2. Nel bilancio del Ministero della marina per l'esercizio 1904-905, e per gli esercizi successivi e all'infuori della spesa consolidata con la legge del bilancio della marina del 13 giugno 1901, n. 258, sarà stanziata la somma complessiva di lire 53,861.32 a favore delle sottoindicate Casse per gli invalidi della marina mercantile, distintamente per gli importi seguenti:

Cassa per gli invalidi di	Genova	L.	22,094.	»
» »	Napoli	»	4,000.	»
» »	Palermo	»	17,604.	»
» »	Venezia	»	10,163.32	

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Io prendo la parola non solo per ringraziare l'onorevole Valeri delle sue cortesi parole, ma per assicurare dalla tribuna parlamentare le Casse degli invalidi della marina che è intendimento del Governo per affetto verso queste provvide e nobilissime istituzioni di farle partecipare agli impieghi più lucrosi dei quali lo Stato dispone.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 3.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della Zecca, e per l'alienazione del fabbricato demaniale in cui ha ora sede.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti ad uso della costruzione in Roma di un fabbricato per la Zecca, e per l'alienazione del fabbricato demaniale in cui ha ora sede.

Onorevole ministro del tesoro, consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Sì. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

(*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori inscritti, procederemo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della Regia Zecca e del forno crematorio delle carte valori dello Stato, acquistando l'area all'uopo occorrente.

(*È approvato*).

« Art. 2. La costruzione della nuova Zecca sarà fatta su disegno e piani da scegliere, a seguito di pubblico concorso, con le norme che saranno stabilite con decreto reale.

(*È approvato*).

« Art. 3. Il Governo del Re è altresì autorizzato ad alienare, mediante licitazione o trattativa privata, il fabricato demaniale, con l'annessavi forza motrice idraulica, nel quale attualmente ha sede la Regia Zecca.

(*È approvato*).

« Art. 4. Per l'acquisto dell'area, per la costruzione del fabbricato della nuova Zecca di Stato, per l'impianto della forza motrice occorrente e per le spese accessorie, sarà iscritta in apposito capitolo, nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa per il Ministero del tesoro, la somma di lire cinquecento mila, da ripartirsi nei quattro esercizi finanziari dal 1904-905 al 1907-908, con denominazione « Spesa per la costruzione e per l'impianto in Roma della nuova Zecca di Stato. »

(*È approvato*).

« Art. 5. Sarà assegnata al capitolo, di cui al precedente articolo, nell'esercizio finanziario, in cui venga introitata, la somma proveniente dalla alienazione del fabbricato demaniale, nel quale ora ha sede la Regia Zecca. »

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per regolare la materia degli esami nelle scuole medie ed elementari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per regolare la materia degli esami nelle scuole medie ed elementari.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario, legge:* (Vedi *Stampato* n. 469-A).

PRESIDENTE. Onorevole ministro della pubblica istruzione, la discussione si dovrà fare sul disegno di legge concordato fra Ministero e Commissione, non è vero?

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Perfettamente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

LANDUCCI. Permettetemi, onorevoli colleghi, brevissime osservazioni, come è mio costume, intorno a questo disegno di legge che è sottoposto al nostro esame e che è degnissimo della più alta lode.

Io posso deplorare il motivo che ha reso necessario questo disegno di legge, cioè quella così frequente alterazione di metodi intorno agli esami delle scuole secondarie, che aveva arrecato ed arreca tanto disturbo, tanta incertezza e tanta agitazione nel regolare andamento degli studî, sicchè ne è avvenuto che le norme costituzionali si sono rivelate insufficienti allo scopo.

Il potere di emanare regolamenti ha ecceduto i suoi limiti ed ha reso necessario un freno come questo che ora, con molta opportunità, il ministro della pubblica istruzione ha proposto.

Io, a dir vero, e me lo perdonino i valorosi componenti della Commissione che ha esaminato questo disegno di legge, trovavo più opportuno il disegno di legge presentato dall'onorevole ministro...

BOSELLI, *presidente e relatore.* Domando di parlare.

LANDUCCI. ...che non quello modificato dalla Commissione; e ne dico rapidissimamente le ragioni.

Le differenze tra il disegno di legge presentato dal Ministero e quello proposto dalla Commissione, il quale del resto, come il valoroso relatore ci dice, è stato accettato dal Ministero, le differenze, ripetiamo, si riducono a queste, ma non sono a mio modo di vedere nè poche, nè lievi. Il Ministero chiede la facoltà di pubblicare un regolamento che non possa modificarsi se non per legge soltanto relativamente alle scuole medie e secondarie; invece la Commissione estende questa facoltà anche alle scuole elementari, non solo, ma mostra il desiderio nella relazione di estenderla anche alle scuole superiori.

Ora io credo che la necessità indubitabile di modificare il congegno costituzionale in questo modo, se esiste nelle scuole secondarie, esista meno per le scuole universitarie e per le scuole elementari. Ma delle universitarie non parlo, perchè è solo una proposta contenuta nella relazione, chè non ha alcun riscontro nel disegno di legge, che esaminiamo.

Parliamo delle elementari. A proposito delle scuole elementari le disposizioni legislative sono molto maggiori, più numerose e minute, che non sieno quelle che riguardano le scuole secondarie: quindi, il dar così largo potere al Governo, di modificare quelle disposizioni, è certamente cosa senza pari più grave.

In secondo luogo è pendente innanzi all'esame del Parlamento un disegno di legge, che contiene non poche disposizioni fondamentali intorno alla materia degli esami.

Ora, come si può fino da oggi dare al potere esecutivo la facoltà di pubblicare un regolamento che eventualmente potrà essere in contrasto con questa imminente legge, sicchè il regolamento appena pubblicata la legge dovrà di necessità modificarsi? Ne verrebbe, quindi che il potere legislativo, si troverebbe in aperta, ed io credo, in insuperabile contraddizione. Mi pare che se questa questione, rispetto alle scuole elementari, vuole esaminarsi e decidersi sia luogo molto più opportuno quel disegno di legge, in cui l'articolo relativo al regolamento ed al suo valore sarà a suo posto necessario, molto meglio, che non in questo disegno di legge che ora discutiamo, e che a me parrebbe dovesse rimanere limitato al campo delle scuole secondarie.

Inoltre è una novità a mio modo di vedere anche più grave. Mentre il ministro vuole, intende, di rimanere nell'orbita regolamentare, la Commissione estende i poteri con la frase: *anche se di origine legislativa,* « con la facoltà di abrogare e modificare quelle (norme regolamentari) attualmente in vigore anche se d'origine legislativa. » Ma prima di tutto io osservo che se i regolamenti fossero fatti a dovere, tutte le loro disposizioni dovrebbero avere origine legislativa: non è concepibile costituzionalmente una disposizione regolamentare che abbia un'origine che non viva all'ombra della legge.

Ora, se lamentiamo che molte disposizioni di regolamenti in vigore siano suscettive della critica di non concordarsi alle disposizioni della legge (e non sono poi così poche nella legge Casati) non dobbiamo spingere anche più in là questo difetto togliendo efficacia anche a quelle disposizioni legislative che ancora sono rimaste in vigore; io non credo che ce ne sia la necessità. Quando il Governo del Re, nell'orbita regolamentare, abbia il diritto di fare un testo unico delle norme che ora esistono ed allogarvi anche quelle modificazioni che egli creda opportune come in un nuovo regolamento, a me pare che questi poteri sieno tanto larghi che divenga

inopportuno di aggiungere anche « se di origine legislativa, » il che rappresenta una vera abdicazione del potere legislativo, tanto è vero che il ministro non l'aveva chiesto: io sto sempre per il disegno ministeriale.

Di più (terza differenza), il ministro sottoponeva il suo potere al consiglio d'una Commissione, pensiero che mi pareva opportunissimo; pensiero che è stato osservato sempre in casi eguali. A cominciare dai Codici che, ogni volta che sono stati approvati nei loro principii e redatti definitivamente dal potere esecutivo, sono stati affidati nella loro definitiva redazione a Commissioni, a venire fino alle leggi di non tanto alta importanza, sempre, in casi simili, si è nella legge determinato che il potere esecutivo udirà una competente Commissione.

Il punto grave e discutibile verteva sulla composizione della Commissione; e su questo credo che fosse molto da dire, e che le osservazioni fatte dall'egregio relatore della Commissione siano giuste. Ma si poteva evitare quello scoglio, cioè quella composizione semilegislativa della Commissione, anzi semilegislativa in modo, che la parte legislativa veniva ad avere un importanza secondaria...

ORLANDO, *ministro dell' istruzione pubblica.* Non era legislativa affatto; nè *semi,* nè per una quarta parte. (*Ilarità*).

BOSELLI, *presidente e relatore.* Allora entriamo nella discussione...

LANDUCCI. La critica che si poteva fare a quella proposta era questa; e la fa la Commissione; tanto è vero, che la Commissione dice che il Ministero si è riservato di sentire ugualmente una Commissione, così composta, senza che sia scritto nella legge. Ora, io osservo, se la Commissione, con un ordine del giorno, invita il ministro a mantenere (e non ce n'era bisogno, una volta che l'ha promesso) a mantenere questo suo proposito, che una Commissione sia udita, perchè non porlo nel testo della legge, dicendo, per esempio, che sarà udita una Commissione, scelta tra le persone di riconosciuta competenza, intorno agli ordinamenti scolastici, composta di 15 membri, e presieduta dal ministro? Io non vedrei che nulla si alterasse; l'ordine del giorno prenderebbe soltanto una veste legislativa. Il ministro poi chiedeva che, nel primo anno, potessero al nuovo testo unico regolamentare essere introdotte delle modificazioni, per decreto reale, su parere favorevole della stessa Commissione. Ora anche a questo principio io sono molto favorevole: perchè qui cadiamo da una soverchia mobilità in una possibilmente soverchia rigidità.

Nel primo anno, quando si deve applicare un regolamento nuovo che può portare molte ed importanti innovazioni, a me pare molto conveniente, che il potere esecutivo, senza ricorrere a disegni di legge, possa, facendo tesoro dell'esperienza, modificare quei punti che l'esperienza stessa abbia mostrato meno opportuni; appunto per impedire che la soverchia rigidità diventi un danno che si sostituisca alla soverchia mobilità che simili disposizioni finora hanno avuto. Di più il disegno di legge, specialmente nel testo della Commissione, non mi pare che dica chiaramente se il nuovo testo avrà carattere regolamentare o di legge. Perchè, se avrà carattere regolamentare, dovrà ancora essere sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, secondo la norma generale che nella legge è contenuta, e dovrà essere sentita la Corte dei conti, e dovranno essere eseguite tutte le formalità che ai regolamenti si riferiscono; se, invece, avesse carattere legislativo e fosse una vera legge, allora queste formalità non sarebbero altrimenti necessarie.

Questo ho detto (e mi pare di aver parlato ben pochi minuti), per simpatia alla innovazione e perchè mi pare che lo scopo, con queste modificazioni, che non sono poi che un ritorno al primo disegno del ministro, sarebbe meglio raggiunto e senza quei pericoli che, nel nuovo modo, possono per avventura verificarsi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BOSELLI, *presidente e relatore.* A me duole che l'onorevole Landucci abbia turbato o abbia tentato di turbare (spero che abbia solo tentato) la buona concordia, stabilita tra il ministro e la Commissione. La Camera sa di che cosa, sostanzialmente, si tratti. Si vuol rendere stabile la materia degli esami, la quale, da più anni, va talmente ondeggiando, che dal suo continuo vacillare furono perturbati gli studi e grandemente affannate e tormentate le famiglie.

Primo scopo, adunque, rendere stabile questa materia; secondo, renderla stabile per guisa che non possa più essere variata se non con disposizione legislativa.

LANDUCCI. Benissimo!

BOSELLI, *presidente e relatore.* In terzo luogo, pensiamo che questo primo coordinamento sia affidato al potere esecutivo con intera fiducia nel ministro della pubblica istruzione. Sarebbe opera non vana certamente e non senza luce di sapienti consigli se si adempisse in questa Camera, ma sarebbe opera tale che procederebbe lenta assai e chi sa per quanto tempo ancora le scuole e le famiglie andrebbero cercando quella stabilità che noi procuriamo invece di dare ad esse immediatamente.

Gl' intenti da noi divisati si conseguono col disegno di legge che sta dinnanzi alla Camera, concordato fra il ministro e la Commissione.

Parecchie obbiezioni fece l'onorevole Landucci sostenendo il disegno di legge ministeriale più tenacemente di quello che abbia fatto il ministro stesso. Il quale non abbandonò alcuna delle sue idee, ma accolse quelle della Commissione : solamente per stringere quel patto di comune opera che speriamo voglia essere consacrato questa mattina dalla Camera...

PALA. Bella consacrazione !

BOSELLI, *presidente e relatore.* È la più alta, perchè è quella di tanta parte della sovranità nazionale.

L'onorevole Landucci, nel suo ritorno al disegno ministeriale, ci venne dicendo: perchè avete compreso le scuole elementari ? Ma nelle scuole elementari, egli soggiunge, non avvengono quegli inconvenienti che s'incontrano nelle scuole secondarie. D'altronde delle scuole elementari tratterrà la Camera in un altro disegno di legge, nel quale sta il luogo opportuno a provvedere.

Nelle scuole elementari non avvengono è vero, quei disordini, degli studenti...

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Ci incamminiamo.

MORANDI LUIGI. Si sono avuti degli esempi.

BOSELLI, *presidente e relatore.* Spero che non c'inoltreremo per simile via. Ci mancherebbe altro ! (*Ilarità*).

Nelle scuole elementari il bisogno di questo disegno di legge è meno acuto. Ma anche in esse le discipline degli esami furono più volte mutate, e anche per esse le famiglie se ne ebbero a dolere. E badate che nelle scuole elementari la molestia delle famiglie per la mutazione degli esami, che porta con sè tante altre mutazioni, è anche più acerba, è anche da evitarsi maggiormente, perchè s'aduna in quelle scuole la parte più larga della popolazione, quella che fa già un sacrificio frequentando la scuola, e cui principalmente è mestieri di dare la scuola ordinata per guisa che sia per sè efficace e non turbi troppo le condizioni quotidiane, non pesi troppo sulle famiglie. Conviene che tutte le classi sociali imparino meglio ad unirsi con vivo ed operoso sentimento alla missione della scuola, ma ciò è soprattutto a desiderarsi rispetto alle classi popolari, dove deve svolgersi appieno gagliarda e feconda l'azione educatrice della scuola.

Quanto all'altra legge, che sta davanti alla Camera cui alludeva l'onorevole Landucci voglia egli considerare che in quella legge, della materia degli esami non si tratta, e che se pure l'argomento delle scuole elementari, a parer suo, potrebbe essere tutto allora divisato, noi contrapponiamo un altro sistema, che ci pare, di consenso coll'onorevole ministro, meglio atto a instaurare stabilmente, organicamente, armonicamente le discipline per gli esami; cioè quello di ordinare tutta quanta la materia degli esami in due leggi proprie e per sè stanti: questa della quale si discorre e un'altra che prossimamente verrà per regolare le discipline degli esami nelle Università.

E fin d'ora la Commissione avrebbe desiderato venir provvedendo stabilmente a tali discipline e pensò se giovasse estendere ad esse il disegno di legge.

Rispetto agli esami delle Università, il bisogno della stabilità è anche più urgente, come dice qui presso a me il mio amico Rampoldi, autorevole in questa materia come in tante altre: ma la Commissione considerò che aggiungendo la materia degli esami universitari, si sarebbero potute svolgere discussioni non brevi, che speriamo di evitare nell'ambito nel quale siamo rimasti.

Gli studi universitari per una parte si prestano ad un più libero atteggiamento e per l'altra parte molto si disputa intorno all'indole che gli esami universitari debbono assumere.

Quindi noi avremmo aperto un dibattimento che desideriamo oggi evitare affinchè questo disegno di legge non trovi inciampi sovra il suo cammino.

Il collega Landucci si fermò sopra un'espressione del disegno di legge, della quale io sono proprio individualmente colpevole, dove si dice che il Governo ha facoltà di coordinare e modificare anche le disposizioni di origine legislativa.

PALA. Si è fatto sempre.

BOSELLI, *presidente e relatore.* Anzitutto se non si aggiunge oggi simile facoltà, a che l'articolo primo? Non poteva forse il Governo coordinare ed unificare le disposizioni regolamentari? Ma per verità esso quel potere lo aveva per sè. Nel testo ministeriale la parola *regolamentari* non esiste, nè vi è finezza di ingegno che possa ben oggi investigare e sceverare nelle discipline, che reggono le nostre scuole e specialmente gli esami, qual parte essenzialmente e di buona ragione appartenga alla legge e qual parte al regolamento.

Vi furono, forse vi sono, dei regolamenti, e forse chi vi parla è uno dei colpevoli, dei regolamenti i quali hanno persino disposto intorno alle tasse per le scuole. È forse questa materia da regolamento ? Si è confuso il dominio della legge colle usurpazioni del regolamento, si smarrirono tra l'uno e l'altra i legittimi confini. La

via del peccato ha troppe tentazioni anche con persuasione sincera e con fini buoni: confido che non la seguirà l'onorevole ministro Orlando; sebbene alla Minerva le tentazioni di escire dalla legge premano grandemente. (*Si ride*). L'onorevole Landucci sa che, per esempio, la legge Casati non porta gli esami di riparazione. Ora crede egli che coi nostri costumi e con i regolamenti che vennero di poi si possa immaginare che non ci sieno gli esami di riparazione?

Io quindi adoperai queste espressioni nuove nel nostro linguaggio legislativo. Esse non definiscono se siano legislative o no tutte le discipline vigenti appunto per non sollevare questioni intorno a tutto il loro passato. Ma si dà facoltà al ministro di unificarle anche se di origine legislativa. Queste parole qui pigliano un senso diverso da quello che giustamente ricordava il collega Landucci e ch'è il consueto, poichè di certo ogni disposizione regolamentare, che non sia arbitraria, ha le sue origini nella legge. Consenta l'onorevole collega all'espressione adoperata, questo senso che io le attribuisco, così determinato e speciale: esso chiarisce la situazione legale, a così dire, esso conduce ad unificare completamente.

Mentre si dice al Governo: voi potete unificare anche le disposizioni di origine legislativa noi in qualche modo rivendichiamo le origini e l'indole di queste disposizioni, e mentre concediamo la facoltà eccezionale risaniamo le illegalità commesse per tanti anni considerando come regolamento, ciò che intrinsecamente era d'indole legislativa, e si sarebbe dovuto da tutti noi d'indole legislativa considerare.

L'onorevole Landucci vorrebbe mantenere l'anno di prova, che il ministro aveva introdotto rispetto alle nuove coordinate disposizioni. Io spero, anzi son certo che l'onorevole ministro non vorrà insistere in alcun modo nel suo disegno, poichè, ne abbiamo concordato un altro. L'onorevole ministro aveva divisato un sistema che nella relazione della Commissione è esposto per guisa, che si presenta alla Camera in tutta l'integrità sua ed in tutto il suo fondamento scientifico del quale io riconosco così la saldezza come la genialità.

Nel sistema del ministro l'anno di prova si comprendeva, ma nel sistema, concordato tra Commissione e ministro, l'anno di prova si presentò solo coi suoi pericoli e scevro di ogni vantaggio.

Un anno di prova nelle discipline scolastiche, specie rispetto agli esami, che cosa insegna? Figuratevi se un anno di prova basta per determinare qualche cosa che giustifichi una immediata modificazione!

Dite alle famiglie ed agli studenti che c'è un anno di prova per vedere se le disposizion stabilite per gli esami siano buone, e famiglie e studenti, come è naturale in queste cose, troveranno che due terzi almeno delle disposizioni stabilite vanno male, pessimamente (*Si ride*). L'anno non sarebbe ancora finito che già si arriverebbe a distruggere ciò che si è filato con tanta pena e dopo tanti anni di difficoltà, mercè il benefizio di questa legge.

Poche parole per non aprire una larga discussione scientifica, nella quale il ministro potrebbe cogliere, come sempre, così nobili allori, ma dei quali non ha duopo...

PALA. Non appartiene a quella scuola...

BOSELLI, *presidente e relatore*. Ha ragione e perciò m'affido che la larga discussione non avverrà.

LACAVA. Non raccolga le interruzioni.

BOSELLI, *presidente e relatore*. Ma quando sono simpatiche!... (*Si ride*).

RAMPOLDI. Il momento è opportuno!

BOSELLI, *presidentr e relatore*. Il sistema del ministro era quello di unificare queste disposizioni, lasciandole intrinsecamente regolamentari, ma imprimendo ad esse il sigillo della stabilità. Laonde istituiva con questa legge una Commissione, dai cui voti non poteva allontanarsi quando si trattasse di modificare le disposizioni esistenti e nella quale Commissione, Senato e Camera avrebbero dovuto partecipare mediante la elezione, fatta da ciascuna Camera, dei propri membri.

Ora, lo ripeto, riconosco il fondamento e la genialità scientifica di questo sistema. Ma prego la Camera di considerare se non abbiamo fatto bene noi, se non abbia fatto bene il ministro a concordare con noi, conservando tutti i benefizi di questo sistema, senza incorrere nel pericolo di creare un cattivo precedente, parlamentarmente parlando.

Non era incostituzionale la proposta dell'onorevole ministro, ma introduceva un procedimento, una forma anomala di legiferare, in modo implicito e durevole, sotto veste quasi regolamentare. Ora, o signori, in questi tempi, nei quali l'esercizio delle facoltà del Parlamento si va illanguidendo, conviene creare delle nuove manifestazioni di poteri legislativi, o semi-legislativi, le quali deviino da ciò, che è la schietta, normale e costante pratica del nostro svolgimento parlamentare, se non vogliamo dire costituzionale? Che cosa avveniva nel sistema del ministro? Avveniva questo, che le disposizioni che mutassero quelle oggi esistenti, non potevano introdursi se non col parere conforme della Commissione. Ora, per quanto la dottrina insegni che anche il parere conforme di una Commissione non toglie la responsabilità ministeriale, non vi è, a me pare, dubbio che questo parere conforme

non lascia intatta la responsabilità ministeriale, e che in simili casi si va incontro ad una di quelle mezze responsabilità, di quelle mezze delegazioni di poteri, che ritengo sopramodo pericolose. Fra il potere legislativo e l'esecutivo ammetto le delegazioni intiere, proprie, normali, altre giammai.

Le Camere avrebbero nominato ciascuna dei propri membri per partecipare all'opera di unificazione, destinata a serbare stabilità. Ma non operavano come operano i deputati ed i senatori quando eletti dai ministri partecipano alle Commissioni, come avvenne nelle Commissioni delle quali parlava l'onorevole Landucci, che erano bensì prevedute dalla legge, ma nominate dal potere esecutivo.

LANDUCCI. Ma io volevo così.

BOSELLI, *presidente e relatore.* Ma il ministro non proponeva così, ed Ella si allontana dal ministro su questo punto sostanziale. Il far partecipare per elezione delle assemblee questi senatori e questi deputati creava, ancora lo ripeto, una forma anomala circa il modo di legiferare nel nostro Paese. Il ministro, mantenendo interamente il suo ordine di idee, ha acceduto alla proposta della Commissione la quale insomma è una prova intiera di fiducia; dà al ministro la fiducia intiera, ch'egli ben merita e che di certo la Camera unanime gli consente; gli lascia insieme alla piena fiducia, la piena responsabilità; è conforme alle delegazioni del potere legislativo al potere esecutivo fatte sempre nel Parlamento italiano, e che si fanno in tutti gli altri Paesi. Pericoli non ne vediamo.

MORANDI LUIGI. È materia così innocente!

BOSELLI, *presidente e relatore.* È materia innocente dice argutamente e opportunamente, l' amico Morandi.

Io spero che l'onorevole Landucci, le cui osservazioni vanno certamente pregiate, avrà quella stessa cortesia che ebbe il ministro verso la Commissione, e non insisterà nei suoi emendamenti.

La Camera votando questo piccolo disegno di legge restituirà al potere legislativo per l'avvenire tutta intiera la materia degli esami cui questo disegno di legge si riferisce. Col suo voto favorevole la Camera oggi recherà un grande benefizio alla scuola italiana, perchè introdurrà in essa un principio d'ordine, rispetto a discipline molto importanti, e darà una grande consolazione alle famiglie, che in Italia sono stanche di tante forme di disordine scolastico; in questa Italia dove non solo dal Governo, ma soprattutto dall'animo delle famiglie, soprattutto dall'appoggio dell'opinione comune occorre sorga quel favore per la scuola che valga a darle sicuramente vigoria patriottica e piena efficacia educatrice. (*Benissimo! Bravo! – Vive approvazioni – Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro.

CREDARO. Non intendo fare un discorso, poichè mi sono accorto solamente ora, lo confesso, che questo disegno di legge era nell'ordine del giorno, e non ho letta neppure la relazione.

BOSELLI, *presidente e relatore.* Mi duole di non avere avuto un lettore come Lei.

CREDARO. Ma la leggerò, onorevole Boselli, e con attenzione.

Io però sento il bisogno di associarmi alle ultime parole pronunziate dal relatore. Nella scuola, e specialmente in fatto di esami, il mutare è sempre un grave pericolo, è sempre un disordinare; perciò questa legge che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica porta innanzi alla Camera, con un concetto di modernità veramente inglese, merita tutta la nostra approvazione.

Non nascondo però che, fra i due disegni di legge, avrei preferito quello ministeriale; ma poichè è intervenuto l'accordo, non voglio essere più ministeriale del ministro, e lo voterò così come è stato presentato dalla Commissione e dal Ministero. La Camera qui non farà alcuna elezione, ma io credo però che questo disegno di legge avrebbe dovuto avere nella Camera una discussione più larga, ed essere posto in una seduta del pomeriggio e non in una seduta mattutina e quasi clandestina.

PRESIDENTE. Sono tutte eguali.

CREDARO. Tutte eguali in teoria e nel regolamento, ma in pratica sappiamo a che cosa si riduce l'eguaglianza delle sedute mattutine a quelle del pomeriggio. Questo è un disegno di legge che riguarda la vita intima di tutte le famiglie italiane che sono qui rappresentate da noi. Anche i concetti empirici, che possono essere portati qua dentro dai deputati, debbono essere tenuti in considerazione da una Commissione che deve legiferare con poteri ampi. Io voglio esprimere un desiderio delle famiglie italiane. Noi insegnanti, quando dobbiamo giudicare sulla promovibilità di un alunno, ci troviamo spesse volte molto esitanti ed in grande imbarazzo. Si discute, si esamina, si riflette, ma il dubbio rimane, e quindi la sorte del giovane molte volte dipende da un decimo solo, e questo decimo di differenza influisce per un anno intero sulle condizioni economiche della famiglia e sulla situazione scolastica dell'anno. Non sarebbe il caso che la Commissione nominata dal ministro vedesse se sia possibile introdurre in Italia il sistema tedesco, in base al quale

ci sia la ripetizione non di un anno intero ma di sei mesi?

In Germania, quando un giovane nelle scuole secondarie viene respinto, si iscrive nella scuola per un altro semestre, e poi a marzo o aprile può ripresentarsi all'esame ed essere di nuovo ammesso all'Università. Così si perde solo mezzo anno. E guardi, onorevole ministro, che questo sta avvenendo anche in Italia. Per quante leggi e regolamenti noi facciamo, non riusciamo mai a frenare l'onda degli studenti universitari che a marzo vogliono la sessione straordinaria di esami, e per conservare la pace e la tranquillità delle nostre Università siamo costretti ogni anno a lacerare i nostri regolamenti.

Se si coordinassero gli esami delle scuole secondarie con gli esami universitari, in modo che questi esami ci fossero non soltanto in luglio e in ottobre, ma anche in marzo, e se si dividesse l'anno scolastico in due semestri, si potrebbe avere per gli studi e per le famiglie una grandissima economia.

Sarebbe d'uopo istituire, almeno nelle grandi città, delle classi parallele pei ripetenti; e di questi i meno deboli dovrebbero porsi in condizione di poter dare l'esame di riparazione senza perdere un intero anno.

Ho voluto esporre questa mia idea, e la raccomando all'attenzione dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Mi associo alle considerazioni così bene svolte dall'onorevole relatore, e mi compiaccio della presentazione di questo disegno di legge, il quale provvede a dare stabile assetto ad una materia, che, come ognun sa, è causa di disordini frequenti e turba il sereno andamento degli studi. Spero che l'onorevole ministro provvederà, e provvederà in modo conveniente. Nè io entrerò nel merito come ha fatto il collega Credaro, il quale ha creduto di suggerire all'onorevole ministro anche una nuova sessione di esami in marzo. Francamente non saprei consentire in questo concetto, perchè gli esami devono essere il risultato di uno studio continuativo, e di una certa durata. Se noi pigliamo l'uso di concedere frequenti sessioni di esami, porteremo un grave turbamento alla serenità degli studi, e creeremo delle condizioni un po' troppo aleatorie. Per me gli esami hanno importanza sì, ma francamente, per la poca esperienza che di essi ho potuto acquistare quando ero studente, ho molti dubbi sulla efficacia loro, quando siano troppo frequenti. Se dovessi proprio esprimere il mio pensiero, direi che il sistema degli esami alla fine dell'anno scolastico in luglio, e di riparazione in ottobre, dovrebbe essere mantenuto, perchè poco importa se qualche studente potrà tardare un anno di più ad arrivare alla meta: egli così potrà assodare meglio il suo patrimonio scientifico, perchè al giorno d'oggi mi pare che si vada un po' alla leggera e si esca dagli istituti appena appena infarinati...

Voce dal banco della Commissione. Anche una volta era così e forse peggio.

CAVAGNARI. Desideravo del resto aggiungere qualche cosa rispetto a ciò che il relatore ha espresso per giustificare la ommissione in questo disegno di legge di proposte che regolino la materia degli esami nelle Università.

Gli onorevoli colleghi sanno, e meglio di tutti lo sanno l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, che la prima ragione di questa legge sta appunto negli inconvenienti che si sono verificati nelle Università ed altrove, ma il disegno di legge si limita a provvedere per quegli istituti minori dove turbamenti e inconvenienti di questa specie non si verificano, perchè si tratta di giovanetti i quali non hanno ancora l'energia e il vigore di coloro che frequentano le Università. Quindi avrei desiderato che in questo disegno di legge si fossero altresì prescritte disposizioni intorno agli esami universitari perchè non mi persuadono le ragioni addotte dall'onorevole relatore per giustificare la mancanza e cioè che gli esami universitari debbono essere disciplinati diversamente ed in rapporto ad un nuovo ordinamento degli studi nelle Università.

Io francamente anche in questa materiam i atterrei all'antico metodo quello, cioè, che la prima sessione degli esami sia stabilita in fine dell'anno scolastico e la seconda sessione per gli esami di riparazione in ottobre, non concedendo mai per nessuna ragione sessioni straordinarie perchè, come ho già detto, gli studenti arrivano sempre in tempo a portare la loro produzione scientifica in seno alla società.

E concludo sperando che l'onorevole ministro mi dia una promessa formale che nel più breve tempo possibile con un altro disegno di legge provvederà anche a disciplinare gli esami nelle Università.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi,

COTTAFAVI. Non faccio nè osservazioni, nè proposte perchè approvo il disegno di legge; ma desidererei che venissero chiariti alcuni dubbi che si riferiscono alla esecuzione del disegno di legge medesimo.

Infatti all'articolo 1° è detto che non più tardi del 15 ottobre 1904 saranno raccolte, coordinate e pubblicate tutte le disposizioni concernenti la materia degli esami nelle scuole medie; ed io desidererei sapere se queste disposizioni andranno immediatamente in vigore per gli

esami di riparazione del corrente anno o se andranno in vigore nell'anno successivo...

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Andranno in vigore nell'anno successivo.

COTTAFAVI. L'onorevole ministro a questo riguardo mi ha già sufficientemente risposto; ma io ho un altro dubbio che desidero venga chiarito, ed è questo: se cioè nelle scuole speciali citate nell'articolo 1° siano comprese anche le scuole artistiche; perchè alcune scuole di musica e di disegno funzionano abbastanza bene. forse perchè non vi sono disposizioni speciali che le riguardano, e mentre in scuole artistiche d'altro genere i criteri di esame sono diversi secondo le varie Provincie.

Abbiamo poi delle scuole agrarie, la maggior parte delle quali dipendono dal Ministero di agricoltura, ma per certi corsi speciali alcune dipendono dal Ministero della pubblica istruzione; per esempio, per alcuni corsi di agricoltura che si fanno presso le scuole comunali e ginnasiali si esige talvolta il concorso del Ministero della istruzione pubblica e tal'altra quello del Ministero di agricoltura. Alla fine dell'anno i Comuni, che pur meritano lode, perchè secondano queste istituzioni che sono modestissime, ma riescono di molta utilità, si trovano imbarazzati, perchè non hanno nessuna disposizione che regoli gli esami di questa specie di scuole complementari, aggiunte alle primarie o secondarie.

Io desidererei anche a titolo di chiarimento e come interpretazione autentica che viene dalla discussione, che esse fossero comprese nel disegno di legge in discorso. Prego dunque il relatore e il ministro di fare in modo che anche quelle scuole che dipendono dal Ministero di agricoltura, mediante quelle trattative che saranno indispensabili, vengano anche esse disciplinate con una legge, affinchè non si abbia una differenza di tassamento per la quale tutte le scuole che dipendono dal Ministero dell'istruzione abbiano dei regolamenti e delle disposizioni fisse che non si possano, in base all'articolo del disegno di legge, se non abrogare o modificare per legge, mentre poi per scuole dipendenti da altri dicasteri si possano da un momento all'altro cambiare le norme d'esame.

BOSELLI, *presidente e relatore*. Potrebbe formulare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morandi.

MORANDI LUIGI. Io proposi di estendere anche alle scuole speciali dipendenti dal Ministero dell'istruzione le norme per gli esami; e lo proposi perchè da parecchie di queste scuole me ne fu espresso il desiderio. Possono orse alcune di tali scuole presentare condizioni che richiedano norme diverse da quelle che saranno adottate per le altre; ma di ciò naturalmente giudicherà la Commissione che dovrà compilare questa specie di regolamento-legge. Sarebbe stato strano che per istituti che dipendono dallo stesso Ministero si fosse usato un diverso trattamento.

Poichè ho la parola (e in verità non avrei voluto parlare, giacchè di questa legge mi sono occupato anche troppo), ne profitto per fare all'onorevole ministro, molto rapidamente, alcune raccomandazioni.

Nella relazione che presentai al Ministero sulle scuole pareggiate, si discorre a lungo anche di tutto ciò che concerne l'ordinamento presente, rispetto al commissario regio, per gli esami in dette scuole; e si dimostra che questo commissario, mentre didatticamente non è troppo efficace, e qualche volta non è punto efficace, costa poi agli enti che mantengono le scuole una somma ingente, la quale in alcuni casi è anche molto male spesa, e in altri riesce esorbitante rispetto al numero degli alunni e rispetto all'importanza degli esami. Nella stessa relazione viene suggerito il modo per sostituire utilmente il commissario regio. Potrebbe il Governo nominare, come fa già in certi istituti, il capo della scuola, direttore o preside che sia, lasciando che continui ad esser pagato dall'ente a cui la scuola appartiene. In questo modo si avrebbe una vigilanza costante in tutto l'anno, senza danneggiare il bilancio degli enti locali.

Passo a una seconda raccomandazione. Le scuole private, di cui noi ci occupiamo così poco, rappresentano nondimeno una parte così notevole della pubblica istruzione, che agli esami di licenza ginnasiale e liceale, il numero dei candidati proveniente da esse, è sempre maggiore di quello dei candidati che provengono dalle scuole governative o pareggiate. Il Governo però le trascura quasi del tutto.

So che l'onorevole Orlando ha il savio proposito di istituire delle serie ispezioni. Se dunque egli potrà, come mi auguro, attuare questo proposito, potrebbe anche sodisfare un vivo desiderio di quelle tra le scuole private che hanno intenti liberali, che sono bene ordinate, e il cui numero è molto maggiore di quanto comunemente non si creda. Tali scuole vengono in efficace ausilio al povero bilancio della pubblica istruzione, perchè se esso dovesse provvedere ad istruire tutti coloro che oggi vanno a scuola, dovrebbe essere almeno raddoppiato. L'onorevole Orlando potrebbe dunque sodisfare anche al desiderio, che queste scuole hanno, di ottenere guarentigie negli esami di licenza. Quando queste scuole fossero ispezionate, e il Ministero avesse riconosciuto che il loro andamento, sia

dal lato morale, sia dal lato patriottico, sia dal lato didattico non lasci nulla a desiderare, io non vedrei niente di reo che si tornasse al sistema già usato (tutti i sistemi, in materia di esami, sono stati usati in Italia) di dar loro una rappresentanza nella Commissione che deve fare gli esami di licenza. Si avrebbe così anche il vantaggio di dissipare dei pregiudizi, perchè oggi si crede che le Commissioni governative siano ostili agli alunni privati: il che, in generale, è insussistente.

L'ultima raccomandazione che devo fare all'onorevole ministro, è questa. Nel suo primo disegno di legge, a cui poi egli ha rinunziato concordandone un altro con noi, era detto che dovevano entrare nella Commissione incaricata di compilare il futuro regolamento tre capi di servizio del Ministero.

Io non ho nessunissima antipatia per queste egregie persone, che lavorano molto più di quello che il pubblico non immagina, e adempiono il loro dovere meglio anche di quello che comunemente non si creda (siamo forse noi che disturbiamo troppo spesso il loro lavoro); ma temo che l'introdurre tutti questi capi di servizio nella Commissione serva da un lato a ritardare l'opera della Commissione medesima e dall'altro a distrarre queste egregie persone dall'adempimento grave, gravissimo dei loro uffici quotidiani.

Ora poi con la proposta a cui mi ha richiamato l'onorevole Cottafavi, volendosi comprese nella legge anche le scuole di belle arti, ne verrebbe di conseguenza che il ministro, per essere equo, dovrebbe mettere nella Commissione quattro capi di servizio.

Io quindi direi di mettercene uno solo; lo scelga il ministro come crede; scelga il più anziano o quello che presenta maggiore guarentigia di capacità didattica; o faccia anche meglio: non ce ne metta nessuno.

Questo ho voluto dire, come opinione mia personale; il ministro ne tenga poi quel conto che crede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se io avessi preso la parola dopo il discorso dell'onorevole Boselli, avrei dichiarato soltanto di rinunziare a parlare. Egli ha difeso quella che io ora posso chiamare la nostra legge con tanta efficacia che avrei temuto di guastare col mio dire l'effetto del suo discorso.

Io non so se si possa graduare l'importanza delle sedute della Camera a seconda che siano mattutine o pomeridiane, ma dico davvero che il discorso dell'onorevole Boselli avrebbe meritato una Camera solenne.

Al proponimento io resto fedele, perchè dichiaro che per quanto riguarda gli scopi del disegno di legge e i modi con cui intendo raggiungere quegli scopi non dirò una parola in aggiunta a quanto l'onorevole Boselli ha detto, rimettendomi alle sue spiegazioni e ringraziandolo con tutta l'anima del sussidio autorevolissimo che ha portato a questo mio disegno di legge.

Risponderò dunque brevemente ai colleghi che hanno parlato dopo l'onorevole Boselli.

Terrò molto conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Credaro. Per quanto riguarda le Università ho già in mente una riforma in base a criterî che coincidono pienamente con le idee di lui.

Nella presente legge, però, non si può parlare anche degli esami universitari, e rispondo con ciò pure all' onorevole Cavagnari. Nelle Università il meccanismo dell'esame è così intimamente connesso con l'ordinamento degli studi, che è impossibile modificarne il sistema senza disciplinare in corrispondenza tutto il regolamento interno delle varie facoltà. L'esame non si può disunire dal corso degli studi, il sistema degli esami non può disgiungersi dal regolamento dell'ordine degli studi, mentre tale separazione può nell' insegnamento secondario farsi con relativa agevolezza.

La riforma che io ho in mente circa gli esami universitari costituirebbe un ritorno all'antico per alcune regioni d' Italia e si avvicinerebbe agli scopi che l'onorevole Credaro propugna.

Io vorrei proporre, non imporre alle Facoltà un nuovo sistema di esami nel senso di abolire (sono più radicale dell'onorevole Cavagnari che vuole due sessioni sole) ogni sessione di esame nelle Università, ed istituire ciò che nelle Università tedesche funziona benissimo e che esisteva nelle regioni italiane soggette al dominio napoletano, intendo dire l'esame come funzione normale e continua delle Università. Bisogna sopprimere le attuali sessioni che rendono l'esame necessariamente superficiale e poco serio, poichè non è possibile, specie nelle Università maggiori, esaminare seriamente centinaia di studenti che attendono alla porta il turno dell'esame.

Bisogna che l'esame sia funzione ordinaria. Lo studente chieda di essere esaminato affermando così almeno moralmente, con la sua domanda, di essere abbastanza preparato. Lo studente disapprovato potrà ripresentarsi dopo un certo termine da stabilire. Si eviteranno così gli inconvenienti attuali.

Gli studenti protestano spesso e protestano male soprattutto per la forma violenta e non scusabile che dànno alle loro proteste; ma in

fondo alcune ingiustizie ci sono. È curioso infatti, e non è giusto, che mentre uno studente, se è bocciato al primo, al secondo o al terzo anno non risente nessun danno pel suo avvenire, la bocciatura invece avuta al quarto anno gli debba far perdere un anno. Col sistema invece che io ho in mente la disapprovazione non fa che ritardare, per esempio, di quattro mesi la sua ripresentazione all'esame. Questo io ho ideato per gli esami universitari. Il mio presente disegno di legge non è che una specie di prova. Volevo saggiare gli umori del Parlamento; ora che vedo che esso mi seconda con tanta indulgenza e mi conforta con così unanime consenso non mancherò di proporre un disegno di legge analogo anche per le Università. In quanto poi all'applicazione del sistema alle scuole secondarie io esaminerò la questione.

RAMPOLDI. È urgente. Lo faccia con decreto.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Ho già risposto in tal modo all'onorevole Cavagnari dandogli gli affidamenti che chiedeva.

Circa il termine in cui questo disegno di legge andrà in vigore, s'intende che ciò avverrà col nuovo anno scolastico, e che gli esami di riparazione si faranno col sistema vigente.

L'onorevole Cottafavi diceva: a quali scuole si riferisce? Evidentemente alle scuole che sono indicate nel disegno di legge stesso; quindi non si riferisce alle scuole speciali, nè del mio Dicastero, nè molto meno a quelle scuole che dipendono dal mio collega dell'agricoltura; sicchè io non potrei per questo lato accettare che una raccomandazione anche se essa fosse formulata in un ordine del giorno.

Dirò finalmente all'onorevole Morandi che io terrò in alto conto le osservazioni che egli ha fatto e che anzi ha voluto limitare, dappoichè, con l'autorità sua e per il largo contributo che egli ha portato in questa discussione, avrebbe potuto allargare di più la sfera delle sue autorevoli raccomandazioni, essendo noti a tutti i pregevoli lavori e gli importanti studii che egli ci ha dato in questa materia.

Dirò sulla questione del Commissariato che io sono d'accordo con lui: bisogna trovare un ripiego il quale, sodisfacendo alle giuste esigenze dello Stato, impedisca questa spesa che spesso è insopportabile per gli enti locali ed a cui non corrisponde una adeguata utilità. In ciò egli ha ragione ed io studierò il modo perchè il nuovo provvedimento sugli esami esaudisca questo suo desiderio.

Quanto all'ammissione di rappresentanti delle scuole private nella Commissione di esami, io terrò in altissimo conto la sua raccomandazione, ma sono meno corrivo ad aderirvi. Io sono un ministro dell'istruzione pubblica assolutamente alieno da quella forma di anticlericalismo di maniera, che ha fatto il suo tempo e che il più delle volte indica nello Stato una debolezza che lo spinge verso la persecuzione e la violenza. (*Bravo! Bene!*)

Ma io affermo che nessun ministro dell'istruzione pubblica (in questo non sono modesto) ha potuto sentire più di me i diritti e la dignità dello Stato laico. Ora, per quanto riguarda le scuole private...

MORANDI LUIGI. Ce ne sono molte liberali.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* ...Io temo che la distinzione sia cosa molto ardua. Se io seguissi l'onorevole Morandi su questo terreno, farei quella via a ritroso che darebbe luogo in Italia a quelle acute questioni che si fanno in Francia e che qui non possono avere eco, perchè in fin dei conti in Francia si tratta di abolire quella legge Falloux che dava alle cosiddette scuole private quella libertà che l'onorevole Morandi indirettamente concederebbe loro con questa sua richiesta.

Ma l'onorevole Morandi ha detto: fate la distinzione fra scuole patriottiche e non patriottiche; è una distinzione molto difficile, molto delicata e variabile.

Io ho la scuola di Stato e cerco di difendere i diritti dello stato laico, con tutti quei mezzi che sono a mia disposizione, astenendomi da tutto ciò che possa sapere di piccola persecuzione, di piccolo sopruso, di piccola violenza, astenendomene perchè io credo che altrimenti lo Stato diminuisca la sua dignità e si mostri debole, quando noi vogliamo renderlo più forte. (*Bene!*).

Quanto all'intervento dei capi-servizio, io ho già dichiarato che la loro presenza mi sembra assolutamente utile: si tratta di molteplici meccanismi e se è bene avere chi rappresenti nella Commissione il grande indirizzo, le teorie ed i concetti pedagogici generali; è pure bene avere coloro che conoscano quei minuti particolari, quei meccanismi, le cui specialità spesso sfuggono a chi non abbia occasione di applicarle.

MORANDI LUIGI. Ma io dico, ce ne metta uno e basti.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Veda, si tratta di ordini di scuole diverse; ed appunto perchè si tratta di unificare, quest'unificazione rende tanto più interessante che ognuno dei vari rappresentanti dei vari ordini di scuole porga il contributo della propria esperienza.

BOSELLI, *presidente e relatore.* Onorevole ministro, preghi l'onorevole Landuccidi non insistere.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Il collega Landucci ha fatto delle considerazioni

che investono lo spirito del disegno di legge e la differenza fra il disegno di legge ex-ministeriale e il presente disegno concordato. Ora all'onorevole Landucci ha risposto esaurientemente l'onorevole Boselli, ed io, come dissi, temerei di guastare l'effetto delle sue parole. Ma in sostanza la differenza fra il progetto ministeriale e quello della Commissione è questa: il ministro esitava a venire innanzi al Parlamento a chiedere certi poteri e quindi ha chiamato a raccolta tutte le risorse del suo ingegno e dei suoi studi di diritto pubblico per escogitare un sistema il quale raggiungesse quei fini, evitando l'apparenza di chiedere troppi poteri al Parlamento. Ma quando il ministro ha trovato una Commissione la quale gli dichiara: noi preferiamo di rimetterci a voi; e quando, dall'altro lato, le forme e le garanzie che egli ha escogitato nel suo disegno di legge, le mantiene, accettando l'ordine del giorno della Commissione che a quelle garanzie si riferisce, facciamo una legge più semplice e raggiungiamo nella stessa maniera gli scopi.

Dunque, ringrazio vivamente la Camera della unanime attestazione di plauso fatta al mio disegno di legge, perchè ciò mi assicura che ho avuto la percezione esatta di uno dei più importanti bisogni delle nostre scuole; e senza grandi parole, rese banali dall'uso, manifesto alla Camera che questa sua dimostrazione mi è di grande conforto in una vita, che il più delle volte, è tormentata da infinite amarezze. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo a partito la chiusura della discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa*).

Avverto la Camera, che l'onorevole Cottafavi, come conclusione di una parte del suo discorso, ha presentato quest'ordine del giorno firnmato anche dagli onorevoli Cottafavi, Landucci, Libertini Gesualdo, Pini, De Novellis, Testasecca, De Seta, Borghese, Furnari, Melli: « La Camera fa voti che le disposizioni della presente legge siano estese alle scuole artistiche ed a tutte le scuole, anche se dipendenti da altri dicasteri. »

L'onorevole ministro l'accetta?

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sì.

PRESIDENTE. L'accetta come raccomandazione? Perchè non può estenderlo ad altri dicasteri.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io non posso estender niente. L'ordine del giorno significa che si desidera una nuova legge per questi altri ordini di scuole. Ma, dato l'ordine del giorno, io non posso estendere il regolamento che sarà fatto, anche a scuole dipendenti da altri Ministeri, e neppure ad altre scuole dipendenti da me. Intendiamoci sulla portata di quest'ordine del giorno.

Quest'ordine del giorno suona come un desiderio della Camera, che questo sistema sia esteso ad altre scuole; ed io credo di poter assumere la responsabilità di accettarlo, per quanto riguarda colleghi miei, qui non presenti.

BOSELLI, *presidente e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

BOSELLI, *presidente e relatore*. La Commissione si unisce alle dichiarazioni, così opportune e così precise, dell'onorevole ministro. Qui si tratta di fare una legge determinata; e l'ordine del giorno dell'onorevole Cottafavi non potrebbe avere attuazione, se non mediante un altro disegno di legge; ma niente vieta che la Camera esprima il desiderio che, come il ministro della pubblica istruzione ha unificato questa materia per le scuole che da esso dipendono, così gli altri ministri, che hanno altre scuole da loro dipendenti ne imitino il buon esempio.

Quanto alle scuole artistiche, che l'onorevole Cottafavi dinota specificatamente nel suo ordine del giorno, esse a parere della Commissione, sono già comprese nelle parole dell'articolo primo: « nelle scuole speciali dipendenti dal Ministero dell'istruzione. »

COTTAFAVI. Questo è stato il mio concetto.

BOSELLI, *presidente e relatore*. Il che significa che questo disegno di legge investe tutte le scuole che non siano universitarie e che dipendono dal ministro della pubblica istruzione. Perciò, se l'onorevole Cottafavi, mentre il Governo e la Commissione consentono nel suo concetto, volesse limitarsi a prendere atto di ciò che ha detto il ministro e di questo consenso della Commissione, cui si unisce di certo il consenso della Camera, mi sembra che egli potrebbe essere sodisfatto.

COTTAFAVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

COTTAFAVI. Non ho difficoltà di ritirare il mio ordine del giorno. L'avevo presentato, per non ritardare, un solo istante, l'approvazione di questa legge; perchè, se avessi proposto un emendamento, avrei portato più a lungo la discussione. Ma, avendo provocato col mio ordine del giorno, dichiarazioni, che mi hanno completamente sodisfatto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Come emendamento, probabilmente la Camera non lo avrebbe approvato. D'altra parte, la Commissione propone questo ordine del giorno, nel quale credo sia incluso il concetto dell'onorevole Cottafavi: « La Ca-

mera prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, concernenti le guarentigie e i modi con i quali eseguirà il presente disegno di legge. »

Metto a partito quest'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Ora si passerà alla discussione degli articoli.

Prima di tutto però faccio notare all'onorevole ministro dell'istruzione che, poichè qui, all'articolo 1°, dopo quel comma, che è stato concordato c'è uno spazio bianco che di solito si riempie con le parole: « Identico » ovvero « Soppresso »...

BOSELLI, *presidente e relatore*. Ha ragione. Si deve dire « Soppresso. » Ma poichè Ella sagacemente ha notato l'omissione, l'errore è rimediato.

PRESIDENTE. Sta bene. Leggo l'articolo primo.

« Art. 1. Il Governo del Re raccoglierà, coordinerà e pubblicherà, non più tardi del 15 ottobre 1904, tutte le disposizioni concernenti la materia degli esami nelle scuole medie (classiche, tecniche, normali e complementari), nelle scuole speciali dipendenti dal Ministero dell'istruzione, e nelle scuole elementari; colla facoltà di abrogare e modificare quelle attualmente in vigore, anche se di origine legislativa. »

(*È approvato*).

« Art. 2. Il testo unico per tal modo approvato, non potrà essere abrogato o modificato in alcuna sua parte, se non per legge. »

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Seguirebbe ora nell'ordine del giorno il disegno di legge n. 211. Però sono stato avvertito che non può essere discusso perchè la Commissione, che lo esamina, deve adunarsi insieme col ministro per alcuni accordi.

La seduta termina alle 11.30.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati.